

Associazione tutori volontari

- Nasce nel **1998** (Ads => legge 6/2004)
- Ha sede in **Torino**
- Aderisce al **Csa** (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base)
*«Tutela e promozione dei **diritti** delle fasce **più deboli** della popolazione»*

www.tutori.it

Associazione tutori volontari

- Tra gli scopi principali:


assunzione di tutele
affidate a volontari
adeguatamente
formati

(Non ci occupiamo di minori)

**Da dove nasce la
necessità di tutori
volontari?**

**...Dall'assenza di
familiari disponibili e/o
capaci**




354. Tutela affidata a enti di assistenza. — La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi è ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela (*Att. 43*).



- Comune
- Consorzio socio-assistenziale
- Asl
- Struttura di ricovero


In assenza di familiari tutori...

TUTELA




Conflitto di interesse

Normale relazione di tutela



CONFLITTO di INTERESSE

Tutelato



Tutore = E.P. ASL/Comune/Struttura

Articolo 408 c.c.


(introdotto con la legge 6/2004 «Amministratore di sostegno»)

- (...)
- Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli **operatori** dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
- (...)

Per superare il conflitto di interesse



Volontari




EE.PP.
«terzi»

“TUTORE VOLONTARIO”

è una **tipica attività di volontariato**

Caratteristiche del volontariato:
«**Gratuità e Continuità**»



Caratteristica della tutela:

art. 379 Codice civile “**Gratuità della tutela**”

Associazione tutori volontari



-
- *«Tutela e promozione dei **diritti** delle fasce **più deboli** della popolazione»*



FORMAZIONE

Per il tutore
per la tutela dei diritti
della persona interdetta

Formazione

- **Corso di formazione**
- incontri **mensili** dell'associazione
- partecipazione all'attività dell'associazione
- sito www.tutori.it,
- «*Guida alla tutela...*»
- **sostegno** ai tutori volontari in caso di azioni vs. Enti, ...,
- partecipazione attività del **Csa**
- approfondimento con le pubblicazioni: **PROSPETTIVE ASSISTENZIALI** e **CONTROCITTA'**

COSA (non) FA IL TUTORE volontario



Articolo 357 C.C.

*Il tutore ha la **CURA** della persona,
lo **rappresenta** in tutti gli atti civili
ne **amministra** i beni.*

- Particolare attenzione all'aspetto di "CURA" e tutela dei diritti

CURA...

il tutore volontario **NON** deve erogare «assistenza» diretta sulla persona

Cure e assistenza spettano alle istituzioni preposte (Asl, Comuni...)

CURA



VIGILANZA

Occorre VIGILARE 

che gli Enti preposti svolgano correttamente le loro attività

...Se del caso occorre **SEGNALARE** le inadempienze



“...indossare i panni del tutelato...”

In caso di ricovero **residenziale**

Vigilare...

- 1) sulla idoneità della struttura...
- 2) sull'adeguatezza delle cure medico-infermieristiche, riabilitative,...
- 3) sull'igiene personale e ambientale
- 4) sulla qualità e quantità vitto
- 5) sull'attività educativa, se è adeguata ai suoi bisogni

...

ALBO TUTORI

β novembre 2017

Versione 3.0

Regolamento

ALBO TUTORI VOLONTARI

- 1 L'Associazione Tutori Volontari istituisce e gestisce un Albo con i nominativi di persone motivate, attente alla cultura dei diritti ed adeguatamente formate disponibili ad assumere volontariamente la tutela legale di persone adulte soggette a interdizione (o eventualmente ad amministrazione di sostegno), come deciso dal Giudice tutelare preposto.
- 2 L'esercizio della tutela si concretizza principalmente 1) nella cura della persona (non sostituendosi però al dovere degli Enti preposti, Asl, Comune, ecc. alla cura e all'assistenza) e nella tutela dei suoi diritti – nonché 2) nell'amministrazione dei beni e 3) nella rappresentanza della stessa in tutti gli atti civili.

ISCRIZIONE ALBO TUTORI

All' Associazione tutori volontari
Via Artisti 36
Torino

Il/la sottoscritto/a

Cognome:

Nome:

Professione:

Nato/a a: il:


Codice Fiscale

Residente a:

Via e n.:

Tel.: email:

Per superare il conflitto di interesse




Enti
«terzi»



Volontari

Normale relazione di tutela



Legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'). (B.U. 21 marzo 2001, 3° suppl. al n. 12)

Art. 10.

(Integrazioni alla l.r. 44/2000. Inserimento del Titolo VIII artt. 105 135 relativo a Servizi alla persona e alla comunita')

Dopo il Titolo VII della legge regionale 26 aprile 2000, n.44, e' inserito il seguente:

"Titolo VIII. Servizi alla persona e alla comunita'
(...)"

Art. 115. (Funzioni delle Province)

1. Sono di competenza delle Province le seguenti funzioni amministrative:

(...)

e) l'istituzione DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA per L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI TUTORE ad esse deferite dalle competenti autorita' giudiziarie e per la consulenza a favore di altri soggetti individuati come tutori dalle autorita' stesse.

Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1.

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. (B.U. 15 gennaio 2004, n. 2)

- (...)
- **Art. 65.**
(Abrogazione di leggi regionali)
- (...)
- **2.** Gli articoli 114, 115, 116 e 117 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, come inseriti dall'articolo 10 della l.r. 5/2001 sono abrogati.

Legge regionale piemontese 8 gennaio 2004, n. 1.

«Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento». (B.U. 15 gennaio 2004, n. 2)

(...) - Art. 5. (Funzioni delle province)

(...) 2. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni:

(...) j) istituzione, con le modalità e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, informata la competente commissione consiliare, dell'ufficio provinciale di pubblica tutela, con compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali e' conferito dall'autorità giudiziaria l'esercizio delle funzioni di tutore;

Dgr 23/2006 - Deliberazione della Giunta Regionale 16.01.2006, n.23-1988

«**MODALITA' E CRITERI DELL'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, LETT. J) DELLA L.R. N. 1/2004**» (B.U. 9 febbraio 2006, n.6)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE (...) delibera di approvare i seguenti criteri e modalità per l'istituzione dell'ufficio provinciale di pubblica tutela in attuazione del disposto dell'art. 5, comma 2, lett. j, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1.

CRITERI

- Le attività dell'ufficio provinciale di pubblica tutela sono svolte, con riferimento al contenuto proprio dei compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali è conferito dall'Autorità giudiziaria l'esercizio delle funzioni di tutore, curatore e amministratore di sostegno, e nel pieno rispetto delle competenze dell'amministrazione giudiziaria e delle altre amministrazioni pubbliche che intervengono in materia, in particolare quelle degli enti gestori di interventi e servizi sociali, secondo i seguenti criteri:
 - a) **fornire informazioni e documentazione** per quanto attiene i diversi aspetti dell'attività svolta dai tutori, dai curatori e dagli amministratori di sostegno, anche in riferimento ai procedimenti giurisdizionali previsti dalle disposizioni vigenti in materia, ferme restando le attività dei competenti uffici giudiziari; in particolare, assicurare la necessaria informazione ed il collegamento con gli ordini professionali, per le specifiche prestazioni di consulenza professionale (giuridica, economico-finanziaria, fiscale, previdenziale, patrimoniale ecc.);

- b) **operare in collegamento** con altri soggetti pubblici e privati (INPS, comuni, enti gestori socio-assistenziali, ecc) che erogano prestazioni ed interventi assistenziali alle persone prive di autonomia;
- c) operare in collegamento con organi ed uffici che esercitano funzioni giurisdizionali in materia, assicurando ad essi la propria collaborazione nell'ambito dell'attività di supporto a tutori, curatori e amministratori di sostegno;
- d) attivare, nei limiti delle risorse disponibili, **interventi formativi** per operatori pubblici dei comuni e delle ASL, nonché i necessari collegamenti con soggetti che provvedono alla formazione degli operatori privati;
- e) assicurare il **monitoraggio** delle attività svolte dall'ufficio realizzando, compatibilmente alle risorse disponibili, raccolta e analisi di dati, eventuali indagini statistiche e sociali, nonché iniziative pubbliche di divulgazione ed approfondimento in materia (seminari, pubblicazioni ecc.).

Le attività di cui alle lettere **a), b) e c)** hanno carattere obbligatorio e costituiscono le prestazioni essenziali di base per assicurare uno standard minimo di servizi comuni su tutto il territorio regionale. A tal fine la Regione provvede a fornire una formazione iniziale agli operatori provinciali.